

## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

18 MAR. 2005

ADDI 18 MAR. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
 .....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - GARGANO - IANNARILLI - SARACENI -  
VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 344 -

## OGGETTO:

Articolo 18 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005"): Criteri, modalità e condizioni per la costituzione del Consorzio regionale TurismoLazio.



**OGGETTO:** Articolo 18 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005"). Criteri, modalità e condizioni per la costituzione del Consorzio regionale TurismoLazio.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla scuola, formazione, lavoro, di concerto con l'Assessore al bilancio, programmazione e risorse comunitarie;

**VISTA** la l.r. 9/2005 ed, in particolare, l'art. 18 che, attraverso l'impiego delle risorse stanziato nel capitolo di spesa C22510, prevede la costituzione di un consorzio nel settore del turismo ed industria alberghiera partecipati, anche in quota maggioritaria, dall'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.;

**VISTA** la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e in particolare l'articolo 24 che detta norme per la istituzione dell'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a.;

**ATTESO** che

- le attività del consorzio, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della l.r. 9/2005, nell'ambito di azioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione e dell'occupabilità, devono essere finalizzate in particolare:
  - a) all'individuazione e allo sviluppo di processi e standard formativi;
  - b) all'individuazione e allo sviluppo di modelli e ruoli professionali;
  - c) alla ottimizzazione delle risorse;
  - d) al supporto nei processi di riorganizzazione aziendale;
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della l.r. 9/2005, con propria deliberazione stabilisce, in particolare:
  - i criteri, le modalità e le condizioni per la costituzione dei consorzi di cui sopra;
  - le modalità di individuazione, secondo procedura di evidenza pubblica, dei partner regionali nel consorzio di cui sopra;
  - le modalità di impiego delle risorse, anche comunitarie, da parte dei consorzi di cui sopra, per il conseguimento delle finalità previste al paragrafo precedente;

**VISTI:**

- il Regolamento C.E. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- il Regolamento C.E. 1784/1999, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Sociale Europeo;
- il Regolamento C.E. 1685/2000, della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- la decisione C (2000) del 21 settembre 2000, n. 2078, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo - Obiettivo 3 FSE 2000-2006 della Regione Lazio;
- la deliberazione della Giunta regionale del 19 dicembre 2000, n. 2577, con la quale è stato adottato il Complemento di Programmazione del predetto POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006;
- la decisione C (2004) del 25 maggio 2004, n. 1961, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di medio periodo del citato Programma Operativo - Obiettivo 3 FSE 2000-2006 della Regione Lazio;
- la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2004, n. 725, con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo e di direttiva in ordine all'impiego delle risorse a valere sul POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006, annualità 2003-2004-2005-2006;

**CONSIDERATO** che:

- la forma consortile prescelta ha la finalità di valorizzare le esperienze pubbliche coniugandole con quelle dei soggetti privati sviluppate nei rispettivi settori di intervento;



- per rendere più razionale l'attività del costituendo consorzio appare opportuno ricorrere alla forma societaria per azioni di cui agli artt. 2615 ter e seguenti cod. civ. ed adottare la struttura statutaria di cui all'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** che:

- la quota partecipata dalla **Sviluppo Lazio S.p.A.**, anche attraverso società di capitali dalla stessa controllate, non possa essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale;
- la procedura selettiva ristretta, ex d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e s.m., articolata nelle fasi della prequalifica e della gara, attraverso cui la **Sviluppo Lazio S.p.A.** individua i consorziati (partner regionali, anche sotto forma di raggruppamenti), debba conformarsi alle seguenti modalità:

a) *pubblicazione di un bando di gara contenente l'indicazione specifica dei seguenti punti:*

- 1) contenuti essenziali dello statuto della costituenda società consortile conforme all'allegato A alla presente deliberazione;
- 2) modi e termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
- 3) criteri di valutazione;
- 4) requisiti minimi richiesti per la formulazione della domanda di partecipazione;

b) *"lettera di invito", nella fase di gara, ai soggetti prescelti in base alla prequalifica, a formulare un'offerta;*

c) *scelta dei consorziati sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati:*

- caratteristiche del soggetto:
  - 1) capacità organizzativa, logistiche e strutturali;
  - 2) livelli di efficacia / efficienza raggiunti;
  - 3) interrelazioni maturate con il territorio;
  - 4) eventuale certificazione di qualità;
- analisi dei fabbisogni/obiettivi del progetto;
- struttura progettuale:
  - 1) coerenza della struttura progettuale: corretta articolazione delle azioni, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento;
  - 2) qualità delle attività proposte, priorità, complessità, integrazione, loro grado di innovatività / sperimentalità, con correlati elementi oggettivi di verifica e cantierabilità;
  - 3) occupabilità: impatti attesi, diretti ed indiretti, sui destinatari finali rispetto al contesto di riferimento del progetto;
- risorse umane;
- trasferibilità dell'esperienza e validità dei meccanismi di pubblicizzazione e diffusione;
- coerenza con le politiche del "main streaming" per le pari opportunità;
- offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del d.lgs.157/1995;



**PRESO ATTO** che

- le attività, di cui al comma 3, art. 18, della lr n. 9/2005, svolte dal consorzio regionale TurismoLazio, sono riconducibili alle azioni di sistema e di accompagnamento previste in particolare per le Misure D.1, E.1, del POR Obiettivo 3 FSE, 2000-2006 e che le stesse sono finanziabili con risorse a valere sul medesimo POR, per complessivi € 4.800.000,00, di cui € 2.800.000,00 per la Misura D.1, annualità 2005-2006, e € 2.000.000,00 per la Misura E.1, annualità 2003-2004-2005-2006;

ALLEG. alla DELIB. N. 344  
DEL 18 MAR 2006

ALLEGATO A  
STATUTO

del

CONSORZIO REGIONALE TURISMOLAZIO

TITOLO I

FINALITA' E OGGETTO SOCIALE

Art. 1

*(Denominazione e durata)*



Ai sensi dell' art. 2615 ter e seguenti del cc e dell'art.18, comma 3, della lr 9/2005, è costituito il "CONSORZIO REGIONALE TURISMOLAZIO Società Consortile per Azioni", in breve "Conserzio regionale turismolazio -S.c.p.a."

La durata della Società è determinata in anni 20 dalla sua costituzione, può essere prorogata con apposita deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 2

*(Sede)*

La Società ha sede legale in Roma

L'Organo amministrativo può istituire, trasferire o sopprimere proprie sedi ed uffici secondari nel territorio in Italia e all'estero.


Il domicilio dei soci consorziati, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3

*(Finalità e oggetto sociale)*

La Società Consortile, che opera nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, persegue le finalità della crescita dell'occupazione e dell'occupabilità attraverso:

1. individuazione e lo sviluppo di processi e di standard formativi, l'individuazione e lo sviluppo di modelli e ruoli professionali, l'ottimizzazione delle risorse e il supporto nei processi di riorganizzazione aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della lr n.9/2005;
2. miglioramento della competitività delle imprese, avendo cura dell'ampia



Il Presidente allegato è con  
fede di 14 pagine

- differenziazione esistente per tipologia, settore di attività, ambito di intervento e caratteristiche intrinseche delle imprese laziali che possono creare maggiori opportunità di sviluppo;
3. miglioramento delle dotazioni di servizi alle imprese e il sostegno dei relativi investimenti;
  4. incentivazione della diffusione di imprenditorialità e la creazione di nuove imprese;
  5. incentivazione per l'acquisizione da parte delle imprese di servizi qualificati di consulenza esterna nei settori della qualità, del marketing, dei sistemi informativi ed informatici;
  6. implementazione di modelli di intervento per l'occupazione fondato sulla personalizzazione e sull'integrazione degli strumenti utilizzati;
  7. promozione d'impresa basata su azioni di formazione del personale addetto, lo studio e la produzione di materiale tecnico e divulgativo a supporto delle attività di *enterprise creation*, lo sviluppo di sistemi informativi e di comunicazione;
  8. miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico attraverso il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti di collaborazione tra centri di ricerca, università, grandi imprese operanti nei settori tecnologici di punta e il tessuto produttivo delle imprese;
  9. promozione della esternalità necessaria a favorire processi innovativi nelle imprese;
  10. accrescimento della partecipazione e della posizione delle donne nel mercato del lavoro attraverso l'eliminazione di eventuali situazioni di discriminazione;
  11. svolgimento di ogni altra attività funzionale allo sviluppo del settore del turismo e dell'industria alberghiera.

#### **Art. 4**

*(Requisiti e numero dei soci)*

I consorziati sono soggetti pubblici e privati che esercitano le attività di cui al primo comma, numero 1), 2) 3) dell'art. 2915 c.c.

Ai consorziati compete il diritto di recedere dal Consorzio nei casi e nei modi previsti dagli artt. 2437 e segg. c.c.

## **TITOLO II**

## **CAPITALE SOCIALE**

### **Art. 5**

#### *(Capitale Sociale)*

Il capitale sociale è di €. 1.000.000,00 (€ un milione/00) ed è diviso in n. 1.000.000 (un milione) di azioni del valore nominale di €. 1,00 (€ uno/00) ciascuna.

Il capitale è interamente sottoscritto e versato in denaro.

In caso di variazioni dell'ammontare del capitale sociale, può essere rivisto il criterio di assegnazione delle corrispondenti azioni ai soci, derogando al principio di proporzionalità tra conferimento effettuato ed il numero delle azioni ricevute.

Potranno essere conferiti beni in natura o crediti, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2342 c.c.

### **Art. 6**

#### *(Azioni)*

L'azione è indivisibile. In caso di comproprietà su di essa si applica quanto disposto dall'art. 2347 c.c.

Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.

Il consorzio potrà emettere azioni con diritti patrimoniali agganciati alla gestione di determinati settori dell'attività consortile; in tal caso le modalità previste dall'art. 2350 c.c. saranno rappresentate attraverso apposita modifica statutaria.

### **Art. 7**

#### *(Aumento di capitale)*

Il capitale può essere aumentato per determinazione del consiglio d'amministrazione.

Il verbale riportante la volontà del consiglio d'amministrazione dev'essere redatto da un

Notaio e pubblicizzato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2443 c.c.

Al consiglio di amministrazione è consentito limitare od escludere il diritto d'opzione degli azionisti.

## **TITOLO III**

## ORGANI SOCIETARI – NOMINE E FUNZIONI

### Art. 8

*(Organi societari)*

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio Sindacale

### Art. 9

*(Assemblea)*

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità di legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### Art. 10

*(Compiti dell'Assemblea)*

L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

1. Approva il bilancio;
2. Nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e tra essi il Presidente;
3. Determina i compensi degli Amministratori;
4. Nomina i componenti del Collegio Sindacale e tra esse il Presidente;
5. Determina i compensi dei Sindaci;
6. Compie tutti gli atti riservati alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
7. Conferisce esplicito mandato all'organo amministrativo di istituire e regolare le attività e i poteri di un comitato scientifico qualora quest'ultimo si rendesse necessario ai fini del raggiungimento degli scopi sociali

## Art. 11

### *(Convocazione dell'assemblea- Modalità e funzioni)*

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in via ordinaria o straordinaria, nei casi e con le modalità di legge.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti all'art. 2366 c.c. e deve essere inviato mediante raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato (nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare), e verrà tenuta presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che potrà fissare un luogo diverso.

In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata, con mezzi di telecomunicazione e/o elettronici (se contenenti il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) purché la convocazione raggiunga il suo scopo almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione e di ciò risulti prova. L'assemblea si riunisce presso la sede del Consorzio, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro centoottanta, se particolari esigenze lo richiedano; in quest'ultimo caso il consiglio di amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge di cui agli artt. 2368 e segg. c.c..





Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci consorziati che, almeno quindici giorni prima abbiano depositato le rispettive azioni o la certificazione relativa presso la sede sociale o gli istituti di credito o le società finanziarie eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 c.c.

L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in quest'ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all'assemblea il socio consorziato che lo ha espresso.

#### **Art. 12**

##### *(Svolgimento dell'assemblea)*

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o di un suo impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione della stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

#### **Art. 13**

##### *(Consiglio di Amministrazione)*



La Società consortile adotta per la propria amministrazione e per il controllo, il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 a 2409-septies c.c. con le seguenti particolarità:

- Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre anni ed è composto da un numero di consiglieri non superiore a 15 membri di cui la maggioranza di nomina delle partecipate regionali e la residua parte di competenza dei soggetti esterni consorziati. Il potere di nomina è, comunque, conferito all'assemblea;
- Il consiglio di amministrazione è retto da un Presidente nominato dall'assemblea, fatta eccezione per il primo che è nominato in sede di atto costitutivo.

Il compenso dei membri del consiglio e del loro presidente è stabilito dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

La durata in carica dei Membri del Consiglio di Amministrazione coincide con la durata del Consiglio e sono rieleggibili; la scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale successivo.

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione colui che si trova in una delle situazioni previste dall'art. 2382 c.c.; nel caso il membro del consiglio già in carica venisse a trovarsi, successivamente alla nomina, in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.

#### **Art. 14**

##### *(Poteri del Consiglio di Amministrazione)*

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché – attraverso il suo Presidente che la assume – la rappresentanza generale della Società Consortile.

Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina di direttori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalle legge

#### **Art. 15**

##### *(Comitato esecutivo e amministratore delegato*

##### *Funzioni e deleghe dei gestori)*

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il comitato esecutivo è composto da un Presidente da 2 Vice Presidenti, da un Consigliere e dall'amministratore delegato.

Non possono essere delegate al comitato esecutivo le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Il comitato esecutivo cura l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del consorzio e riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 6 mesi (centoottantagioni), sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dal consorzio.

Le riunioni del comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente o da un suo sostituto.

Il comitato esecutivo è convocato dal Presidente o da un suo sostituto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

Il comitato esecutivo, in via d'urgenza, può, nei limiti previsti dalla delega conferita, deliberare sugli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di riferire al Consiglio stesso per la sua eventuale ratifica nella prima riunione successiva alla delibera adottata.

Il Consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato, eletto secondo le maggioranze di legge e di Statuto.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, ed in tale ambito allo stesso spetta la gestione ordinaria del medesimo Consorzio ed in particolare all'Amministratore Delegato sono attribuite le seguenti deleghe e ferme restando quelle ulteriori che gli potranno essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto:

- a) gestire e coordinare la struttura interna della Società consortile, sia di linea che di staff;
- b) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Società Consortile, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- c) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di

- costo per la Società, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- d) stipulare, modificare, estinguere contratti bancari, di conto corrente e deposito anche postale; in particolare per quanto riguarda le operazioni sui conti correnti bancari e postali, le anticipazioni su fatture con e senza cessione di credito, le emissioni, l'avallo e le girate di assegni anche circolari, di vaglia cambiari e di cambiali tratte, è posto il limite delle linee di credito concesse alla società; per quanto riguarda i contratti di affidamento allo scoperto, di finanziamento, di cessione di credito, di leasing e tutto quanto a ciò connesso, il tutto entro i limiti per ogni operazione espressamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) selezionare, assumere, promuovere, e licenziare il personale dipendente della Società, con la sola eventuale eccezione del Direttore Generale, determinandone inquadramento, mansioni, retribuzioni e quant'altro fosse opportuno, il tutto fermo restando quanto previsto nell'ambito del piano delle assunzioni e delle collaborazioni del personale della Società deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri esclusivi;
  - f) predisporre la struttura organizzativa della Società da sottoporre per la sua discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
  - g) predisporre i budget annuali della Società, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, da sottoporre per la loro discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
  - h) predisporre i piani strategici ed industriali della Società, da sottoporre per la loro discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
  - i) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e Corti consentite dalla legge;
  - j) promuovere e proseguire ogni tipo di giudizio, in ogni sua fase e grado, anche in Cassazione, definendo i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed amministrativa, presentando atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;
  - k) nominare avvocati, procuratori legali ed arbitri conferendo agli stessi procure ad lites nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
  - l) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dirigenti del Consorzio, addetti

- a particolari funzioni, al compimento di atti, rientranti nelle loro particolari funzioni;
- m) nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei soci;
- n) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esse collegate.

L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, non oltre la sua successiva riunione, delle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

L'Amministratore Delegato, nei limiti dei suoi poteri, può nominare uno o più procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### **Art. 16**

##### *(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)*

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede specificata nell'avviso di convocazione.

È convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora lo richieda almeno uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare e deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a tutti i Consiglieri effettivi.

In caso di urgenza può essere inviato per fonogramma, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 48 ore prima della riunione.

Anche in mancanza di formalità il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di tutti i Consiglieri anche in sede diverse da quella sociale.

#### **Art. 17**

##### *(Svolgimento e validità delle riunioni e delle delibere del Consiglio di Amministrazione)*

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno in base a quanto contenuto nell'avviso di convocazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere Anziano.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono trascritti sull'apposito libro sociale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio siano tenute mediante mezzi di telecomunicazioni.

#### Art. 18

##### *(Compiti del Consiglio di Amministrazione)*

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per deliberare in merito a quanto occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazioni né distinzioni tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio nomina 2 Vice Presidenti.

Il Consiglio, inoltre, delibera, in merito a:

1. la predisposizione del bilancio;
2. l'approvazione del budget preventivo di esercizio;
3. l'eventuale nomina di un Direttore Generale di cui determina le attribuzioni, i poteri ed il trattamento economico;
4. l'assunzione o la nomina degli altri dipendenti della società;
5. la delega di propri poteri ai singoli Consiglieri;
6. la determinazione del compenso nell'ipotesi di cui all'art. 16;
7. delibera l'ammissione di nuovi soci.

#### Art. 19

##### *(Rappresentanza sociale)*

La rappresentanza sociale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato e, in caso di assenza od impedimento del primo, ad uno dei due Vice Presidenti.

#### **Art. 20**

##### *(Collegio sindacale e Controllo Contabile)*

La Società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, ad eccezione dei primi che sono nominati in sede di atto costitutivo.

Tutti i membri effettivi o supplenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ad essi è demandato, ricorrendone le condizioni tutte, anche il controllo contabile della Società consortile.

Il Collegio sindacale resta in carica tre esercizi e la scadenza del loro mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della loro carica.

Non possono assumere la carica di sindaco coloro che già ricoprono la carica di Sindaco effettivo in altre società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e, comunque, che non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

Il compenso dovuto ai membri del Collegio sindacale è determinato dall'Assemblea.



Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di un qualsiasi dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità volute dalla legge.

#### **TITOLO IV**

#### **ESERCIZI SOCIALI**

##### **Art. 21**

*(Esercizi sociali)*

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.  
Il bilancio di esercizio e la relazione del Consiglio di Amministrazione sono depositati, unitamente al verbale di approvazione presso la sede sociale.

##### **Art. 22**

*(Destinazione dell'utile di esercizio)*

Lo scopo consortile della Società configura quell'interesse dei soci, che giustifica l'assenza di finalità lucrative.

E' pertanto vietata tassativamente la distribuzione di utili ai soci.

Gli eventuali utili risultanti dal bilancio, dopo l'assegnazione al fondo riserva ordinaria della quota stabilita per legge, sono destinati dall'assemblea alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.

Concorrono altresì a formare il fondo di riserva straordinaria eventuali contributi, lasciti e donazioni.

#### **TITOLO V**





## SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

### Art. 23

*(Scioglimento e liquidazione del Consorzio)*

In caso di scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea sociale per determinare le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri a norma di legge.

L'attivo eventualmente risultante dalla liquidazione è ripartito fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale fino a concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili versati.

L'eventuale eccedenza deve essere devoluta a favore di enti, aventi finalità analoghe a quelle della Società consortile

### Art. 24

*(Rinvio alle norme di legge)*

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

